



Rettificato con disposizione prot. n. 8183 del 23 ottobre 2014  
(nella parte intitolata "alle ff ed assde e")  
23/10/2014

**PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE**

Prot. I. n. 3165 /2014-1.1 -16.1.

Firenze, 22 ottobre 2014

Istituzione in via sperimentale, per due mesi, del servizio di reperibilità nelle domeniche e nei giorni festivi

**IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA E IL DIRIGENTE AMMINISTRATIVO**

Premesso che la Procura di Firenze nelle domeniche e nei festivi dalle 9 alle 12 assicura la ricezione degli atti dalle Forze di polizia e l'espletamento degli atti urgenti;

che in detti giorni è prevista la presenza dei Magistrati, secondo turni predisposti con cadenza mensile, e di due unità di personale amministrativo, di cui una appartenente ai profili di funzionario giudiziario o cancelliere e l'altra di assistente giudiziario o operatore giudiziario;

Tenuto conto che da anni le RSU, le OOSS e il personale chiedono l'abolizione del lavoro festivo, come è emerso, da ultimo, nel corso delle riunioni con la delegazione trattante in data 15/10/2014;

che, a seguito della disdetta, ai sensi di quanto previsto dall'art. 40 D.Lgs. 165/2001 e s.m., degli accordi decentrati e della disapplicazione delle prassi preesistenti difformi dalla normativa vigente, è stato proclamato lo stato di agitazione e chiesta l'istituzione della reperibilità;

Valutate le esigenze dell'Ufficio e l'opportunità, anche per por fine allo stato di agitazione, di prevedere in via sperimentale, per due mesi, l'istituzione del servizio di reperibilità con le modalità di seguito indicate, previste per garantire la piena funzionalità dei servizi indifferibili;

Visto l'art. 162 "orario di ufficio" comma 1 della Legge n. 1196/1960 "Ordinamento del personale del cancellerie e segreterie giudiziarie e dei dattilografi" e l'art. 22 della Legge 724/1994 "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica";

Visti gli articoli 17 "Riposo settimanale" e 19 "Orario di lavoro" del CCNL1994/1997 in vigore;

Visto l'art. 44 (Reperibilità) del CCNI del 29 luglio 2010 - Contratto collettivo nazionale integrativo del personale non dirigenziale del Ministero della Giustizia - Quadriennio 2006/2009 - che testualmente prevede:

1. Si applica la disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996, con le modifiche e integrazioni indicate ai commi 2 e 3.
2. La disciplina prevista dall'articolo 8 del CCNL sottoscritto dall'ARAN e dalle OO.SS del comparto ministeri il 12 gennaio 1996 trova applicazione anche per i pomeriggi prefestivi.
3. Per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura pari ad € 20,09. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento. (1,84 ad ora)

Visto l'articolo 8 dell'Accordo sulle tipologie orari lavoro ex art. 19 comma 5 del 16-5-1995 che testualmente prevede:



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

1. All'istituto della reperibilità durante le ore o le giornate eccedenti l'orario ordinario di lavoro può farsi ricorso soltanto per essenziali ed indifferibili necessità di servizio che non possono essere coperte attraverso l'adozione di altre forme di articolazione dell'orario, riferite alle figure professionali addette ad impianti a ciclo continuo, a servizi di emergenza, a compiti direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie, di ordine e di sicurezza pubblica, di difesa esterna, di relazioni internazionali, di diretta collaborazione con l'opera dei Ministri. La durata massima del periodo di reperibilità è di 12 ore.
2. In caso di chiamata in servizio, durante il periodo di reperibilità, la prestazione di lavoro non può essere superiore a 6 ore.
3. Ciascun dipendente, di norma, non può essere collocato in reperibilità per più di sei volte in un mese e per non più di due volte di domenica nell'arco di un mese.
4. Nell'ambito delle disponibilità finanziarie di cui all'articolo 36 del CCNL per il turno di 12 ore è corrisposta una indennità di misura non inferiore a lire 33.600. Per turni di durata inferiore alle 12 ore la predetta indennità viene corrisposta proporzionalmente alla durata stessa maggiorata del 10 per cento.
5. In caso di chiamata in servizio, l'attività prestata viene retribuita come lavoro straordinario o compensata, a richiesta, con recupero orario.

Visti gli artt. 2 Fonti e 5 Potere di organizzazione del D.Lgs. 165/2001 e l'art. 2 comma 17 del D.L. 95/2012 convertito nella Legge 35/2012;

Richiamato il verbale della riunione della delegazione trattante del 15 ottobre 2014, convocata per la definizione dei criteri del FUS;

### DISPONGONO

Modificarsi, in via sperimentale e a partire dal mese di novembre, per due mesi, l'organizzazione di servizio della Procura nei giorni di domenica e festivi come segue :

1. La trattazione degli affari urgenti e indifferibili direttamente attinenti all'esercizio delle funzioni giudiziarie e, precisamente, quelli relativi al c.d. turno esterno (arresti, fermi, sequestri e conseguenti atti procedurali e investigativi urgenti) nei giorni di domenica e nei festivi sarà garantita facendo ricorso all'istituto della reperibilità.
2. Nei casi di doppia festività, la reperibilità verrà attivata solo per il primo giorno festivo, mentre dal secondo sarà previsto un presidio di quattro unità, composto come di seguito specificato al punto e);
3. Il servizio di reperibilità sarà assicurato secondo le modalità di seguito disciplinate:
  - a) La reperibilità è prevista dalle ore 8,00 alle ore 14,00. Durante tale arco temporale il magistrato di turno, se riterrà ricorrerne la necessità, potrà chiamare in servizio l'assistente reperibile. Di regola sarà adottato il criterio di designare l'assistente ordinariamente addetto all'ufficio del magistrato;
  - b) in caso d'impedimento, l'assistente del magistrato di turno potrà – con congruo anticipo - chiedere la sostituzione. L'ufficio provvederà secondo i criteri indicati al successivo punto e)  
e) f), dandone comunicazione al magistrato di turno; i casi di impedimento improvviso

\*

e)

f)



## PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI FIRENZE

- saranno tempestivamente comunicati all'Ufficio dal dipendente. L'ufficio designerà anche telefonicamente il sostituto, comunicandolo al magistrato di turno;
- c) i numeri telefonici per contattare il personale in reperibilità verranno ricompresi in apposita rubrica;
  - d) verrà istituito un elenco del personale disponibile a coprire volontariamente anche turni di reperibilità di magistrati diversi da quello cui sono assegnati, fermo restando che non si può essere collocati in reperibilità per più di due volte di domenica nell'arco di un mese;
  - e) gli assistenti assegnati alle segreterie dei Procuratori Aggiunti e dei Magistrati della DDA, nonché quelli compresi nell'elenco dei volontari, effettueranno le sostituzioni dei colleghi in caso di loro assenza o impedimento. Presteranno servizio nelle doppie festività secondo turni prestabiliti dall'ufficio personale, con criterio di rotazione, seguendo l'ordine alfabetico;
  - f) gli addetti in reperibilità dovranno mettersi sempre nella condizione di ricevere le chiamate, tenendo il telefono utilizzato sempre in condizioni idonee a ricevere;
  - g) il personale dovrà raggiungere la Procura nel minor tempo possibile e, comunque, entro 60 minuti dalla chiamata in servizio;
  - h) In caso di chiamata in servizio, la prestazione di lavoro non potrà essere superiore a 6 ore e, comunque, non potrà protrarsi di norma oltre le 18,00;
  - i) la reperibilità verrà retribuita secondo le previsioni del CCNI in vigore. In caso di chiamata in servizio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti, come indicato nella *circolare c.d. "Castelli"* del 15 aprile 2008, cui si rinvia.
  - j) Nel mese di gennaio 2015 sarà emesso provvedimento definitivo che terrà conto degli eventuali problemi che possano emergere durante il periodo di sperimentazione.

Gli uffici di Polizia Giudiziaria del circondario continueranno a trasmettere eventuali comunicazioni urgenti, via fax, al corrispondente recapito del Registro Generale. Nel caso di arresto o fermo di P.G. concerteranno con il PM di turno tempi e modalità di trasmissione degli atti per garantire il rispetto dei termini di legge;

Si comunichi al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello, al Sig. Procuratore Generale, Al Sig. Presidente del Tribunale, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, ai Sigg. Procuratori aggiunti e Sostituti Procuratori, ai Sigg. Responsabili dei servizi e a tutto il personale, alle RSU e alle O.O.S.S. Si comunichi altresì a tutti gli uffici di Polizia Giudiziaria del circondario.

Il Dirigente amministrativo  
dott.ssa Silvana Ruggeri

Il Procuratore della Repubblica

Giuseppe Creazzo